

COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 27.05.2013

In vigore dal 01.01.2013

Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente Regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Art. 2- Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti (per anno si intende il periodo dal 01/01 al 31/12);
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza

senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, sono soggette al canone per il periodo effettivo di occupazione.

Art. 3 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta a ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;
 - c. l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d. la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e. la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a) per le occupazioni permanenti:
 - almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
 - b) per le occupazioni temporanee:
 - almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'occupazione della sede stradale con trabattelli, ponteggi, autoveicoli per traslochi o occupazioni simili che non comportino l'emanazione di ordinanze inerenti alla limitazione del transito veicolare;
 - almeno 20 (venti) giorni prima dalla data prevista per lavori o occupazioni della sede stradale per i quali è prevista l'emanazione di ordinanze inerenti alla limitazione del transito veicolare;
 - Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.
4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale anche via fax o e-mail o con telegramma entro le ore 12 del primo giorno lavorativo successivo. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, saranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a. gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
 - b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è

- c. subordinata la concessione;
 - c. la durata della concessione e la frequenza della occupazione; la durata massima dell'occupazione è stabilita generalmente in anni 19 (diciannove); per le reti di servizio, la cui realizzazione comporti investimenti di particolare rilievo, la durata della concessione può essere estesa ad un massimo di anni 30 (trenta). In ogni caso in cui la durata della concessione sia superiore ad anni 19, l'estensione della durata contrattuale deve essere esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale;
 - d. l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e. l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento;
3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
- 1. la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce;
 - 2. la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;
 - 3. la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale del Comune.

Art. 5 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza Vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
 - c. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - d. divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione. Può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
 - e. versamento del canone alle scadenze previste.

2. È fatto divieto al concessionario di sub-concessionare o di trasferire a terzi la concessione. Può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione.

Art. 6 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione e impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
 - a. il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.

Art. 7 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione .

Art. 8 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il Concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il Concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 9 - Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovrà superare il periodo di un'ora sulla stessa area.

Art. 10 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c. durata dell'occupazione:
 - permanente: espressa in anno solare (01/01 - 31/12)
 - temporanea: espressa in giorni.
2. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.
3. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote applicabili in materia entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 11 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in unica categoria.

Art. 12 - Coefficienti tariffari

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a

carattere permanente che a carattere temporaneo è prevista una tariffa canone ordinaria determinata con apposita deliberazione.

2. Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1 cui si attribuisce un coefficiente pari a 1,00.

Art. 13 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare (01/01 - 31/12), indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 14 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiori sono calcolate con arrotondamento in eccesso al metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Nel caso di occupazioni mercatali verrà conteggiata l'effettiva occupazione assegnata. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, ecc.) e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di €

516,46.

5. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali e pubblici servizi. Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato nei termini previsti per le modifiche al presente Regolamento.
6. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.
7. Le occupazioni omogenee, anche quelle inferiori al mezzo metro quadrato, che insistono sulla stessa area sono soggette al canone di occupazione. La superficie tassabile sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondate al metro quadrato successivo.

Art. 15 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 16 - Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore.

Art. 17 – Agevolazioni e maggiorazioni

1. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico usufruiscono delle sotto indicate riduzioni:
 - a. occupazioni non inferiori a 15 giorni: **20%** (art. 45 comma 1 D. Lgs. 507/1993);
 - b. occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente: **50%** (art. 45, comma 8, D. Lgs. 507/1993);

- c. occupazioni per installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: **80%** (art. 45, comma 5, D. Lgs. 507/1993);
 - d. occupazioni temporanee per i fini di cui all'art 46 del D. Lgs. 507/1993: **50%** (art. 45, comma 5, D. Lgs. 507/1993);
 - e. occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: **50%** (art. 45, comma 5, D. Lgs. 507/1993);
 - f. occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: **50%** (art. 45, comma 6 bis, D. Lgs. 507/1993);
 - g. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: **80%** (art. 45, comma 7, D. Lgs. 507/1993);
 - h. occupazione di suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, costituita nei modi di legge: riduzione del **50%**;
 - i. le superfici eccedenti i mille metri quadrati di occupazione, sono calcolate in ragione del **10%** (art. 42, comma 5, D. Lgs. 507/1993);
 - j. per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del **50%** sino a 100 mq, del **25%** per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del **10%** per la parte eccedente 1.000 mq. (art. 42, comma 5, D. Lgs. 507/1993);
 - k. occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo: **50%** (art. 45, comma 2, lettera c, D. Lgs. 507/1993).
2. Le occupazioni permanenti usufruiscono delle sotto indicate riduzioni:
- a. Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: **50%** (art. 44, comma 1, lettera c, D. Lgs. 507/1993);
 - b. le superfici eccedenti i mille metri quadrati di occupazione, sono calcolate in ragione del **10%** (art. 42, comma 5, D. Lgs. 507/1993).
3. Le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprasuolo pubblico sono soggette, ai sensi dell'art. 47, comma 5, del D. Lgs. 507/1993 alle seguenti maggiorazioni:
- a. occupazione fino a 1 Km lineare di durata non superiore a 90 giorni: **30%**;
 - b. occupazione fino a 1 Km lineare di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: **50%**;
 - c. occupazione fino a 1 Km lineare di durata superiore a 180 giorni: **100%**;

- d. occupazione superiore a 1 Km lineare per durata non superiore a 30 giorni: **50%** della tassa;
 - e. occupazione superiore a 1 Km lineare di durata non superiore a 90 giorni: **30%** della tassa di cui al punto e);
 - f. occupazione superiore a 1 Km lineare di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: **50%** della tassa di cui al punto e);
 - g. occupazione superiore a 1 Km lineare di durata superiore a 180 giorni: **100%** della tassa di cui al punto e).
4. Le occupazioni permanenti e temporanee di sottosuolo, soprasuolo e suolo privato gravato da uso pubblico: riduzione del **50%**.

Art. 18 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a. le occupazioni indicate all'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
 - b. le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
 - c. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - d. le occupazioni per interventi di pronto intervento effettuati con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti, coperture, di durata non superiore a 6 ore.
 - e. le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, posti all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio o siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - f. le occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde, effettuati con mezzi o scale meccaniche, o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore;
 - g. le occupazioni occasionali di cui all'art. 16;
 - h. le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, aventi durata non superiore a 6 ore;
 - i. le occupazioni in genere, finalizzate a favorire i diversamente abili;
 - j. le occupazioni effettuate con griglie, lucernai e vetrocementi;
 - k. le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile;
 - l. le occupazioni di aree appartenenti al demanio dello stato, nonché alla strada regionale, per la parte di essa non ricompresa

all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;

- m. le occupazioni effettuate da :
- Proloco di Gressoney
 - Monterosa Spa
 - Gressoney Sport Haus Srl
 - Golf Gressoney Srl
 - Gruppo folkloristico Gressoney - Greschoney Trachtengruppe
 - Sci Club Gressoney Monte Rosa
 - Consorzio Turistico Gressoney Monte Rosa
 - Ana Gruppo Gressoney
 - Scuole di Sci aventi sede a Gressoney-Saint-Jean
 - Fondazione Trofeo Mezzalama
 - Società delle guide di Gressoney – Monterosa
 - Associazione Amici della Musica
 - Volontari del soccorso
 - Vigili del fuoco volontari
 - eventuali Onlus o associazioni, non aventi fini di lucro, con sede in Gressoney-Saint-Jean, esclusivamente se finalizzate all'organizzazione di eventi, manifestazioni, celebrazioni, attività di intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande, di interesse pubblico e non riservato ad associati o invitati, tendenti a favorire l'intrattenimento turistico, l'aggregazione sociale e la promozione del territorio.
- n. le occupazioni effettuate dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, N. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e dalle ONLUS e da ogni altra associazione o comitato che siano organizzatori e/o promotori di iniziative o attività meritevoli di sostegno e tutela, mediante riconoscimento formale con atto della Giunta Comunale, laddove sia previsto contributo economico, o nota autorizzativi dell'Assessore delegato nel caso in cui non sia stabilito alcun contributo economico. Le attività e/o iniziative suddette, ai fini della presente esenzione, non devono prevedere scopo di lucro, se non eventuali raccolte di fondi per motivi benefici.
- o. le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie

- massima di mq. 10;
- p. le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato.
 - q. passi carrabili.
 - r. le occupazioni effettuate da società erogatrici di pubblici servizi che abbiano stipulato contratti con il Comune per il trasferimento gratuito di titolarità degli impianti della Concessionaria o altre clausole di comodato.
 - s. le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Art. 19 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare (01/01 - 31/12).
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al Concessionario, in caso di gestione in concessione.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 - 30/04 - 31/07 - 31/10 di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a € 516,46.
6. Per ragioni di economicità dell'attività tributaria, non si procederà a richiedere il canone per importi una tantum, pari o inferiori a € 5,00.
7. Parimenti, per ragioni di economicità non si procederà al rimborso o alla compensazione di somme pari o inferiori a € 5,00.
8. In ogni caso, richieste di rimborso o di compensazione devono essere presentate entro cinque anni dalla data del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 20 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento decorrono

dal giorno successivo al termine occupazione indicato nella concessione.

2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al comma 4 e comma 5 del precedente articolo 17 (esempio occupazioni mercatali).
3. Per ragioni di economicità dell'attività tributaria, non si procederà a richiedere il canone per importi una tantum, pari o inferiori a € 5,00.
4. Parimenti, per ragioni di economicità, non si procederà al rimborso o alla compensazione di somme pari o inferiori a € 5,00.
5. In ogni caso, richieste di rimborso o di compensazione dovranno esser presentate entro cinque anni dalla data del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene:
 - mediante sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639;
 - procedure previste con D.P.R. 29/09/1973 n. 602.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel precedente comma 1 è svolto dal Concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento.
3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art. 22 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del canone e quelle del presente regolamento sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 63 D.Lgs. 446/1997, dai D.Lgs. 471 – 472 e 473/1997 e s.m.i. e come disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile individuato nel Regolamento per la disciplina delle entrate.
2. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese

per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 23 - Contenzioso

1. Tutti gli atti di riscossione del Canone di Occupazione degli Spazi Pubblici devono essere eventualmente impugnati avanti al Giudice Ordinario (Giudice di Pace e Tribunale), in base alla competenza per valore del Giudice (come modificata dalla L. 99/2009), da individuarsi, per quanto riguarda la competenza territoriale, con riferimento al luogo in cui gli atti sono stati emessi.

Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 della L. 212/2000, dal **1° gennaio 2013**, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 381 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Per quanto non specificatamente disciplinato e dettagliato nel presente Regolamento, si rimanda alle norme generali in materia.
3. Sono abrogate le previgenti disposizioni regolamentari in materia.